



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano
Area Servizi Sociali Culturali Sportivi

Allegato n. 08 al capitolato

**DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) STANDARD**

CIG B0ACFD79A0

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) STANDARD
--

<i>Indice</i>

<u>1. PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>2. DEFINIZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD.....</u>	<u>5</u>
<u>4. MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA.....</u>	<u>6</u>
<u>5. COSTI DELLA SICUREZZA.....</u>	<u>6</u>

PREMESSA

L'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il concessionario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria del concessionario;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di concessione o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione del servizio di ristorazione.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che

essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Il presente documento è da considerare come ricognitivo dei rischi standard che possono presentarsi. Sarà cura dei contraenti integrare il predetto documento, prima dell'inizio delle attività, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata la concessione; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della **"Procedura aperta in ambito u.e. svolta in modalita' telematica per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche e altri utenti del Comune di Trezzano Sul Naviglio – CIG CIG B0ACFD79A0"** che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Resta comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Stazione Appaltante	Comune di Trezzano Sul Naviglio soggetto titolare degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il quale affida all'aggiudicatario il servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche e altri utenti del comune di Piacenza, a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole;
Concessionario	L'impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stesso previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
Datore di Lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita'

	produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice dell'Amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
DUVRI standard	Il presente documento.
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i., risultante dall'integrazione del DUVRI standard predisposto dalla Stazione Appaltante
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse dell'aggiudicatario, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- 1) esecuzione del servizio oggetto di concessione durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni e/o durante la presenza di utenti;
- 2) compresenza di utenti dell'Amministrazione;
- 3) compresenza di lavoratori di altre ditte;
- 4) movimento/transito di mezzi;
- 5) rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);
- 6) interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- 7) temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- 8) temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- 9) probabili interventi sugli impianti;

- 10) probabili interventi di opere murarie;
- 11) probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri dell'Amministrazione;
- 12) probabile movimentazione manuale di carichi;
- 13) probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

Si precisa che il presente documento dovrà essere integrato con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il contratto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'operatore economico aggiudicatario, integra gli atti contrattuali.

MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA

I rischi da interferenza di cui al presente documento sono eliminabili o riducibili tramite l'osservanza di norme di comportamento da parte del personale dell'aggiudicatario.

In via generale il personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà osservare quanto segue:

- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata;
- l'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto;
- l'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con l'Amministrazione;
- l'obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008;
- il divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio;
- l'obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- il divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- il divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

Le misure tecnico-organizzative da adottare da parte dell'OEA, al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza, possono sostanziarsi nella formazione del personale sulle norme di comportamento

da tenere nonché sui temi della sicurezza sul posto di lavoro attraverso corsi, seminari, riunioni, ecc..

COSTI DELLA SICUREZZA

Per quanto descritto nei precedenti paragrafi, la prevenzione e riduzione dei rischi d'interferenza, consiste solamente nell'informazione al personale del Concessionario, di conseguenza si ritiene che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono stati stimati nella misura di € 0,010 per pasto.